



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 87/16
Lussemburgo, 7 settembre 2016

Sentenza nella causa C-584/14
Commissione / Grecia

Per il ritardo nell'attuazione del diritto dell'Unione in materia di rifiuti, la Grecia è condannata a una somma forfettaria di 10 milioni di euro e a una penalità di 30 000 euro per ciascun giorno di ritardo

La Corte aveva già dichiarato una prima volta l'inadempimento della Grecia in una sentenza del 2009

Con sentenza del 10 settembre 2009¹, la Corte di giustizia ha dichiarato che la Grecia non aveva garantito una corretta attuazione di varie direttive, segnatamente la direttiva relativa ai rifiuti², la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi³ e la direttiva relativa alle discariche di rifiuti⁴. In particolare, la Corte ha constatato che la Grecia non aveva elaborato né adottato, entro un termine ragionevole, un piano per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti del diritto dell'Unione e non aveva neppure creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall'utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute. Inoltre, la Grecia non aveva adottato tutte le misure necessarie a garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto delle norme in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché di autorizzazione e gestione delle discariche.

Ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse ancora adottato, alla scadenza del termine fissato al 25 marzo 2013, tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2009, nel corso del 2014 la Commissione ha deciso di presentare dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale Stato, chiedendo l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Nell'odierna sentenza, la Corte dichiara che **la Grecia non ha adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2009**. Così, alla scadenza del termine del 25 marzo 2013, la Grecia non aveva ancora adottato un piano specifico per la gestione dei rifiuti pericolosi né istituito una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi o messo in atto una gestione conforme dei «rifiuti storici» (vecchi rifiuti provvisoriamente depositati in siti non adibiti a tale destinazione).

La Corte considera che l'inadempimento della Grecia, oltre a perdurare da più di sei anni, è particolarmente grave, in quanto può mettere direttamente in pericolo la salute umana e arrecare danni all'ambiente. Essa sottolinea, in particolare, che la costruzione di numerosi impianti nonché di tre discariche per il trattamento dei rifiuti pericolosi non è ancora iniziata. Pertanto, la Corte giudica opportuno condannare la Grecia a versare sul conto dell'Unione una **penalità di 30 000 euro per ciascun giorno di ritardo** nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2009; tale penalità è dovuta a partire dalla data odierna e fino alla completa esecuzione della sentenza del 2009.

Inoltre, la Corte ritiene equo condannare la Grecia a versare sul conto dell'Unione una **somma forfettaria di 10 milioni di euro** al fine di prevenire la futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione.

¹ Sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia ([C-286/08](#)).

² Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9).

³ Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU 1991, L 377, pag. 20).

⁴ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575